REGOLAMENTO NAZIONALE DEL GRIS

NORME INTRODOTTE DALL'ASSEMBLEA DEL GRIS IL 09.09.2012

1. La costituzione del GRIS nelle singole diocesi viene chiesta al Vescovo, dalla Giunta Esecutiva del GRIS Nazionale, con lettera contenente la richiesta di approvazione del Regolamento del GRIS Diocesano e della nomina del suo Presidente e dell'eventuale nomina del Consigliere Spirituale. Tale prassi va seguita anche per successive modifiche.
2. Il Presidente Diocesano del GRIS deve essere socio effettivo dell'associazione e presenterà le domande associative della sua diocesi alla Giunta Esecutiva del GRIS Nazionale.
3. I candidati a Consigliere Nazionale devono essere soci effettivi del GRIS in regola con il versamento delle quote associative annuali.
4. Il Consigliere Nazionale assente per due volte consecutive non giustificate, comprese le sedute straordinarie del Consiglio Nazionale, decade dall'incarico.
5. Il numero dei candidati al Consiglio Nazionale va da un minimo di 1 a un massimo di 5 per regione geografica ed è stabilito in base al totale regionale dei soci effettivi in regola, nel rapporto di 1 candidato ogni 5 associati.
6. Il Presidente Regionale del GRIS viene eletto dall'Assemblea dei Presidenti Diocesani della regione. Nel caso tale Assemblea non fosse convocata, la Giunta Esecutiva può provvedere alla nomina del Presidente Regionale.
7. Il Presidente Regionale resta in carica tre anni e può essere rieletto o rinominato.
8. Al Presidente Regionale o, in sua mancanza, a un Presidente Diocesano scelto dalla Giunta Esecutiva del GRIS Nazionale, verrà inviato l'elenco degli associati effettivi in regola della regione, per permettergli, consultati i Presidenti Diocesani della sua regione, di scegliere i candidati alla carica di Consigliere Nazionale del GRIS.
9. Durante la votazione assembleare si possono utilizzare le deleghe; comunque un singolo votante non può avere più di 10 deleghe.
10. Ogni votante può esprimere fino a 5 preferenze, ma non più di 3 per regione. Se tale norma non viene rispettata e le preferenze risultano eccedenti le 5 per scheda o le 3 per regione, la scheda viene annullata.
11. Il Consigliere Nazionale che per qualunque motivo si dimette o decade può essere sostituito dal candidato non eletto che si trova in lista al primo posto. Nello stabilire l'ordine dell'elenco degli eletti, a parità di voti prevale il candidato che è associato da più tempo. In caso di ulteriore parità prevale il più anziano d'età.
12. La Giunta Esecutiva può nominare, scegliendolo tra i soci effettivi, un Segretario Aggiunto con il compito di affiancare il Segretario Generale per aiutarlo nello svolgimento dell'attività ordinaria dell'Associazione. Il Segretario Aggiunto può far parte del Consiglio Nazionale solo nel caso sia già membro dello stesso.